

36) AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO

- O M I S S I S -

Il Consiglio di Amministrazione,

VISTI

- lo Statuto di Ateneo;

- la legge 27 dicembre 1997, n.449 che, all'art. 43, comma 4, stabilisce: *“Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione”*

- il vigente C.C.N.L Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019/2021 sottoscritto in data 18.01.2024 e, in particolare, l'art. 118, comma 2, lett. a) e l'art. 120, comma 2, lett. a) in materia di costituzione dei Fondi risorse decentrate, rispettivamente per l'area degli Operatori, Collaboratori e Funzionari (ex cat. B, C, D) e per l'area delle Elevate Professionalità;

VISTO

il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. In particolare l'art. 3 commi 2 e 3;

DATO ATTO

che, in base al disposto dell'art. 43, co. 4, della legge 449/1997, non più del 30 per cento delle risorse introitate a titolo di contributo da parte dell'utenza o di soggetti esterni per le attività di cui sopra può essere destinato al trattamento accessorio, al fine di remunerare il personale che direttamente e indirettamente partecipa alla realizzazione di tali attività;

ATTESO

che, a mente di quanto disposto dall'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, il controllo circa la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti.

VISTA

l'ipotesi di accordo integrativo in materia di definizione dei compensi al personale delle aree operatori, collaboratori, funzionari, EP impegnato nello svolgimento delle attività di gestione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e

ACQUISITO nella scuola secondaria di II grado IX ciclo ordinari e IX ciclo idonei cicli precedenti” a.a. 2023/2024 sottoscritta nella riunione del 12 maggio 2025;
il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 10.06.2025, all’esito del controllo ex art. 40-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 55 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

ESAMINATO ogni opportuno elemento;

TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso della trattazione dell’argomento,

DELIBERA

- di autorizzare la delegazione di parte pubblica a sottoscrivere l’accordo integrativo in materia di definizione dei compensi al personale delle aree operatori, collaboratori, funzionari, EP impegnato nello svolgimento delle attività di gestione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, IX ciclo ordinari e IX ciclo idonei cicli precedenti”, a.a. 2023/2024, sottoscritto nella riunione del 12 maggio 2025, il cui testo si allega con il n. 28 al presente verbale;
- per quanto attiene al budget disponibile per le attività di filiera, svolte dalle strutture amministrative, da individuarsi per competenza ed impegno profuso in relazione al numero di persone afferenti alle medesime strutture, di invitare il tavolo sindacale, in occasione della sottoscrizione definitiva, ad invarianza di spesa, a valutare la possibilità di modificare il punto 3 dell’accordo, prevedendo che la distribuzione di tale budget, tra le tre direzioni, sia definita di comune intesa tra i dirigenti dell’Ateneo (fatte salve le quote non ricadenti nelle rispettive direzioni) e che la distribuzione all’interno di ciascuna direzione, tra le unità di personale di relativa afferenza, sia disposta dai rispettivi dirigenti, sentiti i responsabili delle Aree amministrative.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:

- U.O.R.: *area personale tecnico - amministrativo e trattamenti economici - servizio gestione presenze, welfare aziendale e rapporti con le oo.ss..*

IL SEGRETARIO
(dott. Sandro Spataro)

IL PRESIDENTE
(prof. Lorenzo Lo Muzio)

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005